



## DETRAZIONE IVA A CAVALLO D'ANNO

Con l'introduzione della fatturazione elettronica l'acquirente ha la facoltà di decidere di detrarre l'iva:

- nella liquidazione relativa al **mese di competenza** della fattura elettronica, se la fattura è stata ricevuta in formato elettronico tramite lo SDI **entro il giorno 15 del mese successivo**;
- nella liquidazione relativa al **mese di ricezione** della fattura elettronica tramite lo SDI.

Il venditore invece ha **sempre l'obbligo** di imputare l'iva nella liquidazione relativa al **mese di competenza**.

### Esempio:

Fattura elettronica relativa ad una fornitura con **data 20 ottobre 2019** e ricevuta elettronicamente il **3 novembre 2019**.

L'acquirente ha la facoltà di decidere se detrarre l'iva nella liquidazione di ottobre (mese di competenza della fattura elettronica) mediante la registrazione di una FATTURA DIFFERITA, o in quella di novembre (mese di ricezione della fattura elettronica).

Il venditore invece ha l'obbligo di imputare l'iva a debito nella liquidazione di ottobre (mese di competenza della fattura elettronica).

Questa regola generale secondo la quale l'acquirente può detrarre l'iva con riferimento al periodo in cui l'operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo prevede un'**eccezione** per le fatture elettroniche a **cavallo d'anno** per le quali la normativa stabilisce che l'acquirente debba obbligatoriamente detrarre l'iva nel mese di ricezione della fattura elettronica.

### Esempio:

Fattura elettronica relativa ad una fornitura del **20 dicembre 2019** recapitata elettronicamente il **3 gennaio 2020**.

L'acquirente DEVE obbligatoriamente detrarre l'iva nella liquidazione del mese di gennaio, venendo meno la facoltà di poterla detrarre nel mese di competenza della fattura. Il venditore invece deve imputare l'iva a debito nella liquidazione di dicembre 2019.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione e con l'occasione porge distinti saluti.